

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2443

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **FERRI**

Misure per la prevenzione e il contenimento
del contagio da COVID-19

Presentata il 20 marzo 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La grave emergenza sanitaria in corso — in particolare la crescita vertiginosa del numero dei contagiati, dei malati sottoposti a terapia intensiva e anche delle persone decedute, senza distinzione di età, sesso, razza, stato e condizione economica, unitamente al serio rischio di collasso delle strutture sanitarie e alle gravi conseguenze economiche derivanti dalla prolungata chiusura degli esercizi commerciali — impone l’adozione di ulteriori eccezionali misure di prevenzione e contenimento del contagio, simili a quelle già sperimentate con rilevante successo sia da altri Paesi lontani dalle nostre tradizioni storiche e giuridiche, come la Corea del Sud, sia da altri Paesi a noi più simili come lo Stato d’Israele.

È necessario assicurare nel miglior modo possibile l’effettivo rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e delle misure prescritte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e dall’articolo 1,

comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

Fra le possibili misure, risulta importante, nell’attuale contesto sanitario, tenere aggiornate le persone riguardo alla diffusione del virus, alle misure igienico-sanitarie da seguire e alle limitazioni da rispettare.

Occorre inoltre, per quanto possibile e ammissibile nel rispetto dei principi costituzionali e dell’ordinamento dell’Unione europea, essere in grado di controllare gli spostamenti delle persone, specialmente di quelle sottoposte dalla competente autorità sanitaria a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario.

A tal fine risulta necessario un bilanciamento concreto, equo e ragionevole tra il diritto alla salute individuale e alla salute pubblica, da un lato, e i diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati nonché, più in generale, le fondamentali libertà degli individui, dall’altro.

Al riguardo viene in aiuto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), che, come è noto, tutela anche la libertà di circolazione dei dati, nella prospettiva di un comune mercato digitale, e a seguito del quale è stato modificato il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, vengono in rilievo gli articoli 6, paragrafo 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), e 9, paragrafo 2, del citato regolamento (UE), rispettivamente con riguardo alla tutela dell'«interesse vitale» e alla «protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero» e, più in generale, dell'«interesse pubblico», quali beni che possono derogare alla disciplina sulla riservatezza dei dati personali, in considerazione del conclamato stato emergenziale, pur con specifiche e adeguate garanzie a favore degli interessati. Conforme in tal senso è anche la giurisprudenza europea.

Va menzionato anche il *considerando* 46 del citato regolamento (UE), ai sensi del quale la tutela della vita e della salute pubblica possono essere, tanto più in caso di emergenza sanitaria da epidemia (ormai divenuta pandemia), condizioni di liceità e basi giuridiche del trattamento dei dati, anche in sostituzione di un consenso specifico degli interessati che talora potrebbe risultare difficile o impossibile da acquisire (si pensi alle persone in rianimazione). Come si evince dal *considerando* 45, siffatti trattamenti per essere leciti e in quanto eccezionali devono anche essere ben individuati e determinati nel tempo dalla normativa che li disciplina.

Al contempo vanno garantiti i fondamentali principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati personali (si veda l'articolo 5 del citato regolamento (UE)) raccolti dalle strutture sanitarie o dall'autorità di pubblica sicurezza. Tali principi vanno garantiti tanto più rispetto a dati di delicata rilevanza,

come i dati sulla salute, i dati di traffico e di geolocalizzazione.

Inoltre, vanno indubbiamente garantite la dignità e l'immagine delle persone interessate, anche relativamente alla loro identità nella rete *internet*, come parimenti riconosciute dall'ordinamento nazionale e da quello dell'Unione europea oltre che dalla giurisprudenza. Va altresì garantito, ove compatibile con il prioritario obiettivo di contenimento del contagio, l'esercizio dei diritti degli interessati, previsti dagli articoli da 15 a 22 del medesimo regolamento (UE), nonché la possibilità di ricorso al Garante per la protezione dei dati personali e all'autorità giudiziaria.

Con specifico riferimento alle comunicazioni elettroniche automatizzate (come messaggi di posta elettronica o messaggi telefonici), anche la relativa specifica disciplina (direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002), che si connota come *lex specialis* rispetto al generale quadro normativo del citato regolamento (UE), consente di derogare alla regola del preventivo, libero e specifico consenso degli interessati ove ricorrano situazioni eccezionali, come lo stato d'emergenza.

Va inoltre considerato che le misure di contenimento già in vigore, come quelle indicate nella presente proposta di legge, riguardano tanto le persone contagiate quanto le altre, sulla base del fondamentale presupposto che, come emerge dai dati comunicati dal Dipartimento della protezione civile, sono tantissime le persone asintomatiche che, senza saperlo né chiaramente volerlo, continuano a circolare e, dunque, ad aumentare la diffusione del virus e del contagio.

Da siffatte considerazioni e dal necessario bilanciamento fra i diritti e le libertà fondamentali che vengono in rilievo scaturisce la presente proposta di legge.

Essa è composta di tre articoli: l'articolo 1 disciplina l'impiego di messaggi informativi automatizzati; l'articolo 2 introduce strumenti per il controllo delle uscite e degli spostamenti delle persone; l'articolo 3 contiene disposizioni comuni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Messaggi informativi automatizzati)

1. Limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria da COVID-19 dichiarata dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, comunque non oltre il 15 luglio 2020, il Ministero dell'interno, sentito il Ministero della salute, invia alle persone residenti o domiciliate nel territorio nazionale messaggi con modalità automatizzate mediante telefono, posta elettronica e reti sociali, senza necessità di consenso degli interessati, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito denominato « regolamento (UE) », e dell'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, di seguito denominata « direttiva », al fine di ricordare, con linguaggio semplice e agevolmente comprensibile:

a) il divieto di allontanamento dalla propria dimora o residenza per ragioni diverse da quelle indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020 e n. 62 del 9 marzo 2020, concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, unitamente alle sanzioni previste per la violazione;

b) le pratiche igienico-sanitarie da seguire a scopo di prevenzione e limitazione del contagio;

c) i gravi rischi per la salute individuale e pubblica, connessi al contagio da COVID-19, il numero dei contagiati e delle vittime nonché le gravi conseguenze dell'e-

pidemia per l'economia nazionale e mondiale.

2. Il Ministero dell'interno, nel periodo stabilito al comma 1 e con i medesimi mezzi di comunicazione ivi indicati, eventualmente sulla base delle funzioni di geolocalizzazione dei dispositivi mobili, informa gli interessati che si trovano vicini a luoghi ove sono stati individuati focolai di epidemia, comunità o gruppi di persone contagiate.

3. L'identità e gli altri dati personali delle persone contagiate non possono essere resi noti ai destinatari delle comunicazioni di cui al comma 2 né possono essere comunque diffusi. I medesimi dati non possono essere oggetto di ulteriore trattamento, tranne che nei casi, per le finalità e con le modalità previsti dalla vigente normativa oppure, in forma anonima e aggregata, a fini statistici o di ricerca scientifica. In caso di violazione della presente disposizione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 83 del regolamento (UE) e dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2.

(Controllo delle uscite e degli spostamenti delle persone)

1. Nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, alinea, al fine di garantire la piena attuazione delle misure di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 1 e delle altre misure eventualmente adottate per il contenimento del contagio da COVID-19, l'autorità di pubblica sicurezza controlla, per il tramite dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, gli spostamenti dei residenti e dei domiciliati nei territori cui si applicano le suddette misure, con particolare attenzione alle persone per cui la competente azienda sanitaria locale ha disposto la sorveglianza sanitaria o l'isolamento fiduciario domiciliare. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure necessarie per verificare quoti-

dianamente il rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria o di isolamento fiduciario. L'autorità di pubblica sicurezza può altresì trattare i dati di cui all'articolo 1, comma 3, in forma anonima e aggregata al fine di verificare il grado di concentrazione delle persone in determinate aree.

2. Per i fini di cui al comma 1, secondo periodo, l'autorità di pubblica sicurezza può prendere visione delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nel territorio nazionale.

3. L'autorità di pubblica sicurezza, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 3, interviene per evitare o limitare gli assembramenti rilevati e, debitamente sentite le persone riunitesi, per l'eventuale applicazione delle sanzioni applicabili ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020.

4. I dati provenienti dai sistemi di geolocalizzazione e delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza sono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE), assicurando la conservazione in forma anonima e aggregata nonché limitata alla durata del periodo emergenziale. In caso di violazione della presente disposizione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 83 del regolamento (UE) e dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Disposizioni comuni)

1. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rispetto ai trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, pubblica un'informativa idonea e trasparente, ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE), nel

proprio sito *internet* istituzionale e nelle testate giornalistiche nazionali e locali pubblicate a stampa e per via telematica. La pubblicazione è altresì eseguita mediante affissione di pubblici avvisi.

2. A tutti i soggetti interessati dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge è garantito, in quanto compatibile con l'obiettivo della prevenzione e del contenimento del contagio da COVID-19, l'esercizio dei diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE).

3. Alla medesima condizione di compatibilità di cui al comma 2, i soggetti interessati, per la tutela dei propri diritti, possono presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e proporre ricorso all'autorità giudiziaria, nei limiti delle rispettive competenze.

PAGINA BIANCA



18PDL0097990